LLOYD'S

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA ED AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono. L'Assicuratore assume il rischio sulla base della documentazione assuntiva prevista dall'articolo: DISCIPLINA DELLE ADESIONI della presente polizza, sottoscritta dal Richiedente e regolamentata dalle Condizioni Generali di Assicurazione di cui al testo che segue

DEFINIZONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	Il singolo **Dipendente**, così come definito.
Assicuratori:	Lloyd's Insurance Company S.A.
Contraente:	Il soggetto giuridico indicato nel frontespizio di polizza per conto dei singoli **Assicurati.**
Danno:	Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali:	Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali**,** lesioni personali, morte.
Durata del Contratto:	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella **Scheda di Copertura.**
Dipendente:	Ognuna delle persone indicate nella **Scheda di Copertura** e ivi identificate nominativamente, la quale partecipi alle attività istituzionali dell'**Ente di Appartenenza,** anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con la Pubblica Amministrazione.
Ente di Appartenenza:	L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione, espressamente indicato nella Scheda di Copertura, con il quale il **Dipendente** della **Pubblica Amministrazione** abbia un rapporto di servizio o un mandato.
Evento dannoso:	Il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la Richiesta di Risarcimento
Richiesta di risarcimento e/o circostanza:	I. qualsiasi ricevimento di avviso di procedimento, compreso l'invito a dedurre, avanzato dalla Corte dei Conti e l'audizione personale; II. qualsiasi procedimento intentato contro l'Assicurato, al fine di ottenere un Risarcimento economico o altro tipo di Risarcimento; III. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all'Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare all'Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un Evento Dannoso; IV. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine o inchiesta ufficiale o verifica riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; Si intendono esplicitamente esclusi dalla presente definizione i procedimenti penali intentati contro l'Assicurato, in quanto esclusi dall'Oggetto dell'Assicurazione, salvo l'eventuale richiesta risarcitoria avanzata dalle parti civili costituite nel procedimento penale. Ai fini del presente certificato, le Richieste di Risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di una singola Richiesta di Risarcimento.
Indennizzo:	La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

Massimale:	La massima esposizione degli **Assicuratori** per ogni **Sinistro**.
Perdite Patrimoniali:	Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali,** compresi i danni biologici, esistenziali e morali.
Periodo di Assicurazione:	Se la **Durata del Contratto** è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il **Periodo di Assicurazione** coincide con tale durata. In caso contrario, il **Periodo di Assicurazione** corrisponde separatamente a ciascuna annualità della **Durata del Contratto**, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo **Periodo di Assicurazione** ha effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto.**
Periodo di Efficacia:	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella **Scheda di Copertura**, e la data di scadenza della **Durata del Contratto.**
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare sull'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per **Perdite Patrimoniali** arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa:	La responsabilità gravante sull'Assicurato persona fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** alla **Pubblica Amministrazione** o allo Stato.
Responsabilità Amministrativa Contabile:	La **Responsabilità Amministrativa** sopra definita, gravante Sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico
Scheda di Copertura:	Il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo, nonché l'elenco degli **Assicurati**.
Sinistro:	Si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una Richiesta di Risarcimento e/o Circostanza.

LLOYD'S

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Art. 2: Altre assicurazioni

Fermi restando i **Massimali** e i limiti di polizza, qualora la presente assicurazione risulti garantita in tutto o in parte anche da altri **Assicuratori** essa sarà operante solo ad esaurimento delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l'**Assicurato** è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dell'esistenza di altre **Assicurazioni** per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3: Pagamento del Premio (vedi anche clausole Aggiuntive)

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell'art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.
Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesadalle ore del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Art. 4: Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5: Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6: Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'**Assicurato** (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7: Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** quale definito in questa polizza, l'**Assicurato** deve farne denuncia per iscritto agli **Assicuratori** oppure al broker indicato in polizza al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
Considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia durante il **Periodo di Assicurazione** comporta la perdita del diritto dell'**Assicurato** all'**Indennizzo**.
Resa la denuncia, l'**Assicurato** è tenuto a fornire agli **Assicuratori** tutte le informazioni e l'assistenza del caso.

Senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8: Cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti. Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 9: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 10: Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

Art. 11: Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'**Assicurato**.

Art. 12: Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E AMMINISTRATIVA-CONTABILE

Art. 13: Oggetto dell'assicurazione - Responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali - Responsabilità amministrativa ed amministrativa – contabile

L'assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile e professionale per perdite patrimoniali cagionate a terzi derivanti da responsabilità amministrativa ed amministrativa – contabile, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa l'attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli assicurati sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia.
La Società si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia di cui all' **Art. 16**, a tenere indenne l'Assicurato di quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all'Ente presso il quale presta servizio, e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni colposi a lui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l'Ente in cui presta servizio, La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidamente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. La garanzia comprende inoltre:

- le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- e perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente di appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di propri errori.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono operanti limitatamente alle cariche ricoperte dall'Assicurato presso gli Enti di Appartenenza espressamente indicati nella Scheda di Copertura.
Ricade al di fuori dell'Oggetto della Polizza ogni responsabilità in capo all'Assicurato di natura penale.

Art. 14: Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui all'art. 13 comprende le Perdite Patrimoniali sofferte da terzi a seguito di interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 15: Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 16: Massimale di garanzia

La copertura assicurativa viene prestata, per ciascun Assicurato, fino alla concorrenza di un importo massimo pari a euro (vedi scheda di copertura) per sinistro e anno assicurativo, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia, indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo sinistro, intendendo per tali sia i soggetti di cui alla presente **Polizza Ente** che i soggetti di cui alla **Polizza Individuale**, l'Assicuratore per tale sinistro è obbligato sino ad un massimo di euro (vedi scheda di copertura) complessivamente fra tutti.

Art. 17: Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo salvo quanto precisato al secondo comma dell'art.13) che precede;
b) attività svolta dall'**Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisatodall'art. 24);
c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra **Assicurato** e **Ente di Appartenenza** dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato conprovvedimento definitivo dell'autorità competente;
e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
f) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato,** salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
h) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 D.Lgs 209/2005 – titolo X;
i) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**;
j) qualsiasi **danno** causato all'**Amministrazione Pubblica** direttamente od indirettamente derivato, collegato e/o causato (d)ai pagamenti, (d)alla riscossione dei medesimi e/o (d)all'ammontare dei canoni di locazione del patrimonio immobiliare di pertinenza dell'**Ente di Appartenenza**.

nonché per i **Danni**:

k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare odi radioattività;
l) (vedi anche clausole Aggiuntive) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
m) derivanti direttamente o indirettamente da:
 - perdita di, alterazione o danneggiamento di,
 - riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di Computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, in conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o troyan horse e che possano essere identificati come causa del Danno

Art. 18: Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma "claims made" e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli **Assicurati** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza, a condizione che non siano già noti all'**Assicurato**. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza. L'assicurazione cessa automaticamente relativamente all'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Art. 19: Garanzia Postuma

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di **3 (tre)** anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli **Assicurati** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza.

Altresì, relativamente all'**Assicurato** che nel corso della **Durata del Contratto** cessi dalservizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di **3 (tre)** anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei **Sinistri** che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più degli **Assicurati** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza.

Per i **Sinistri** denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si applica il disposto dell'art. 7).

Art. 20: Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Art. 21: Non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e taluna delle predette figure sia amministratore o componente del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art 24) che segue.

Art. 22: Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'art. 19) della presente polizza, l'assicurazione cessa in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 23: Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'**Assicurato**. In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'**Assicurato** stesso.

Art. 24: Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 17 b) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli **Assicurati** in rappresentanza e su mandato dell'**Ente di Appartenenza** in uno o più organi collegiali.

Art. 25: Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'art. 7) in quanto applicabili.

Art. 26: Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'**Assicurato**, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l'ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l'**Assicurato** sostituito.

Art. 27: Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Danno** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** e **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Gli Assicuratori riconoscono le sole spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione promossa nei suoi confronti, qualora all'esito della stessa l'Assicurato dovesse essere dichiarato responsabile per colpa grave dell'Evento Dannoso, a seguito di una decisione definitiva dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 28: Copertura a "Secondo Rischio"

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e a risarcire gli stessi **Danni**, si applica il disposto dell'art. 2) che precede el'assicurazione prestata con questo contratto opererà a "secondo rischio", cioè a coprire quellaparte dei **Danni** e delle spese che eccederà il **Massimale** o i **Massimali** previsti da tali altreassicurazioni, e ciò fino a concorrenza del **Massimale** stabilito in questa polizza e ferme lefranchigie convenute.

Art. 29: Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- L'Assicurato, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce al Broker mandatario il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's **IPA Srl** l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

È convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall'Assicurato stesso;
- ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagliAssicuratori stessi.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizionidi questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

Art. 7)	**Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)**
Art. 8)	**Cessazione del contratto**
Art. 18)	**Assicurazione "claims made" - Retroattività**
Art. 19)	**Garanzia postuma**
Art. 21)	**Persone non considerate terzi**
Art. 22)	**Cessazione dell'Assicurazione**
Art. 29)	**Clausola Broker**

Data **L'Assicurato**

.....

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate in scheda di copertura)

1. **Garanzia Postuma 5 anni (Con premio addizionale)**

L'Assicurazione è operante per i **Sinistri** che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di **5 (cinque)** anni successivi alla data di scadenza della **Durata del Contratto**, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere da uno o più dei **Dipendenti** durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza

Per i **Sinistri** denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di **Indennizzo** in aggregato, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in **Polizza**.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'**Assicurato** stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. Resta inteso che si applica il disposto dell'art. 7).

2. **Decreto Legislativo 81/2008 (Senza premio addizionale)**

Sempre che l'**Assicurato** sia in possesso delle necessarie qualifiche legalmente valide ed abbia seguito i corsi richiesti dalla Legge, la presente copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del **Decreto Legislativo 81/2008** e successive modifiche e/o integrazioni.
2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del **Decreto Legislativo 50/2016.**
3) e successive modifiche e integrazioni.

In tali casi sono compresi anche i **Danni Materiali.**

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte degli **Assicuratori** a rispondere, direttamente o indirettamente, per effetto di un'azione di rivalsa, della responsabilità civile operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

3. **Responsabilità patrimoniale derivante dal D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Senza premio addizionale**

L'assicurazione è estesa a coprire i **Sinistri** derivanti dalle attività disciplinate dal decreto legislativo sopra menzionato, ove l'**Assicurato** sia preposto o incaricato della protezione di dati personali ai sensi del decreto stesso.

APPENDICE 1

CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Nel caso l'**Assicurato**, così come definito in frontespizio, fosse un **Dipendente Tecnico** come di seguito definito, l'esclusione di cui all'art. 17 a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:

1. Definizione Addizionale

Dipendente Tecnico: qualsiasi **Dipendente**, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze o che abbia un rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che svolge attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della **Pubblica Amministrazione,** compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto, la direzione e/o la sorveglianza e/o l'esecuzione dei lavori, e/o esecuzione del collaudo statico dell'opera, e comprese le attività inerenti il ruolo di Responsabile del Procedimento, o il personale di supporto al Responsabile del Procedimento.

2. Clausola addizionale all'art. 13 - "Oggetto dell'Assicurazione"

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a terzi, allo Stato, e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'**Assicurato** per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

3. Esclusioni Addizionali

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

n) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;

o) i maggiori costi conseguenti alle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del D.L. n. 50/2016.

APPENDICE 2

Adeguamento Codice Appalti D.Lgs 36/2023

Si precisa che ogni riferimento a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del D.lgs. 50/2016 o del D.lgs. 163/2006, deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del codice degli appalti di cui al D.Lgs 36/2023 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso, che prevarranno in caso di eventuale discordanza tra le norme contrattuali.

4. Condizioni Aggiuntive

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

a) consulenza ecologica ed ambientale**,** ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);

b) verifica e validazione dei progetti così come prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal regolamento di attuazione;

c) le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto2002;

d) l'attività di Responsabile del Procedimento;

e) le responsabilità poste a carico dell'**Assicurato** dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi delDecreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

DISCIPLINA DELLE ADESIONI

Per l'estensione alla convenzione, si dispone quanto segue:
Per aderire al presente contratto n l'Assicurando dovrà completare e sottoscrivere il Modulo d'Adesione ed inviarlo al Broker **……..**- a mezzo fax (…) o lettera raccomandata e corrispondere il relativo premio.

La decorrenza della copertura assicurativa riferita al singolo aderente è stabilita come segue:

a) dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza della **Durata del Contratto** (…) per coloro che, entro e
non oltre 60 (sessanta) giorni, abbiano aderito con le modalità di cui sopra e per l'intera durata contrattuale;

b) dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno del mese di spedizione della lettera raccomandata o di inoltro del fax, per coloro che aderiscono in data successiva al..... ma comunque non oltre 120 (centoventi)
giorni dalla data di decorrenza della **Durata del Contratto**, a condizione che l'adesione sia effettuata con le modalità di cui sopra e fino alla data di scadenza della **Durata del Contratto**.

Per gli **Assicurati** che aderiranno a tale estensione successivamente alla data d'inizio della **Durata del Contratto**, il premio relativo verrà corrisposto con le modalità di cui sopra e sarà calcolato in ragione di 1/365 del premio annuo per ogni giornata di garanzia.

Esclusivamente per gli **Assicurati** di cui alla lettera b), e a deroga di quanto precisato al primo comma dell'art. 19) della presente polizza, l'assicurazione è prestata anche per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei 30 (trenta) giorni antecedenti la data di messa in copertura di tali **Assicurati,** e che non siano già noti all'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'**Assicurato**, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto nessuno di loro ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

Se l'**Assicurato** non paga i premi nei termini temporali stabiliti per le due forme (a e b), la garanzia resta sospesa sin dalla data d'inizio della **Durata del Contratto** e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno dell'effettivo pagamento.

Per i neo assunti e per coloro che, nel corso dell'anno, varieranno la propria mansione passando da una qualifica all'altra di quelle previste in polizza, sarà possibile aderire alla garanzia assicurativa ed il relativo premio verrà corrisposto pro rata temporis per la prima categoria, e per la seconda versando l'eventuale differenziale di premio per la qualifica subentrante calcolando il premio in ragione 1/365 del premio annuo per ogni giorno residuo fino alla scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso. Rimarrà invariata la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Ad ogni scadenza annuale, inoltre, viene data la facoltà di aderire alla convenzione a tutti i **Dipendenti** che non l'abbiano fatto in precedenza, a condizione che gli stessi risultino nominati o comunque precisatisulla scheda della **Polizza di Riferimento** e che venga trasmesso agli **Assicuratori**, ai fini della valutazione ed accettazione, il modulo di adesione entro 30 (trenta) giorni prima della suddetta scadenza, con le modalità previste dalla polizza e per l'intera durata contrattuale.

La copertura assicurativa avrà effetto dalla data di decorrenza dell'annualità assicurativa e dalla suddetta data sarà operante la garanzia retroattiva prevista dal contratto.

Diritto di recesso

L'**Assicurato** che abbia aderito alla convenzione, non potrà richiederne l'esclusione prima della scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso.

L'**Assicurato** che voglia recedere dalla convenzione dovrà darne comunicazione scritta agli **Assicuratori**, per il tramite del Broker, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni precedenti la scadenza del **Periodo di Assicurazione** in corso.

Clausole Aggiuntive sempre Operanti

CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurato s'impegna a corrispondere il premio nella sua integrità agli Assicuratori entro 30 giorni dalla data d'inizio della copertura assicurativa, così come indicata sul presente certificato (o, in relazione ai premi a rata, alla scadenza prevista).

Se il premio maturato ai sensi di questo certificato non sarà stato corrisposto agli Assicuratori entro il trentesimo giorno dalla data d'inizio della copertura assicurativa così come indicata sul presente certificato (o, in relazione ai premi a rata, alla scadenza prevista), gli Assuntori avranno il diritto di annullare il presente certificato, dandone comunicazione scritta all'Assicurato mediante il Lloyd's broker. Nel caso di annullamento, il premio dovrà essere corrisposto al Lloyd's Broker su base pro rata per il periodo in cui gli Assuntori sono esposti al rischio. In caso di perdita o di sinistro antecedente alla data di annullamento che possa dare luogo ad una richiesta di indennizzo valida ai sensi del presente certificato, il premio dovrà essere corrisposto per intero.

Resta inteso che il Lloyd's broker invierà all'Assicurato la comunicazione di annullamento con un preavviso comunque non inferiore a 15 giorni. Ove il premio dovuto venga corrisposto interamente a Lloyd's Broker prima della scadenza del periodo di preavviso, la comunicazione di annullamento si riterrà automaticamente revocata. In caso di mancato pagamento, il certificato terminerà alla scadenza del periodo di notifica.

Salvo accordi diversi, l'Assuntore principale (e le Parti dell'Accordo, ove se ne dia il caso) sono autorizzate ad esercitare i diritti derivanti dalla presente clausola per loro conto e per conto di tutti gli Assuntori che partecipano a questo contratto.

Nel caso in cui eventuali disposti di questa clausola vengano ritenuti non validi o inapplicabili da parte di corti o organismi amministrativi della giurisdizione competente, tale mancanza di validità o inapplicabilità non interesserà gli altri disposti della clausola, che manterrà il proprio vigore ed effetto.

LSW3000 (emendato)

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE PER ATTI DI GUERRA E TERRORISMO

Ferme restando le altre condizioni di polizza e modifiche relative, si conviene che sono escluse dal presente contratto di assicurazione perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non),
guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di
stato politico o militare), o
Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento conorganizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti 1 e 2 che precedono o comunque a ciò relative. Nel caso in cui i Sottoscrittori affermino che, in base alla presente clausola di esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non è coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire prova contraria incombe all'assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

NMA 2918

ASBESTO / MUFFA / FUNGO

derivante direttamente o indirettamente da, o che risulti come una conseguenza di, o in qualsiasi modo relativa a:

A la produzione, l'estrazione, il trattamento, la distribuzione, il controllo, la riparazione, la rimozione, l'immagazzinamento, l'eliminazione, la vendita, l'uso o l'esposizione all'Asbesto o a materiali o prodotti che contengano asbesto, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita.

B funghi, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. “Funghi” in questo contesto significherà qualsiasi fungo o micota o qualsiasi derivato o tipo di infestazione prodotta dai suddetti fungo o micota, tra cui a titolo
esemplificativo ma non limitativo muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

Gli assicuratori non saranno tenuti a presentare copertura ne` saranno obbligati a pagare alcun indennizzo od a riconoscere alcun beneficio previsto nella presente (polizza) qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio espongano gli Assicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da (provvedimenti relative a) sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’unione Europea, del Regno Unito o degli Usa.

LMA3100

Il Contraente /Assicurato

CLAUSOLA SANZIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

LMA3100

FRAUDULENT CLAIM CLAUSE:

If the (re)insured shall make any claim knowing the same to be false or fraudulent, as regards amount or otherwise, this contract shall become void and all claim hereunder shall be forfeited.

LMA 5062

TRADUZIONE LIBERA

Clausola Sinistro Fraudolento

Se il ri(assicurato) dovesse notificare alcun sinistro sapendolo falso o fraudolento, in termini di ammontare richiesto o altro, questo contratto sarà da considerarsi nullo e l'assicurato rinuncerà ad ogni sinistro sotto lo stesso.

LMA 5062

THIRD PARTIES ACTIVITIES LIMITATION ENDORSEMENT

It is understood and agreed that the coverage under this Policy is limited to work performed by the Assured for their third party clients only.

LSW 557

TRADUZIONE LIBERA

LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TERZI

È inteso e concordato che la copertura di questa polizza è limitata al lavoro svolto dall'assicurato solo per i suoi clienti terzi.

LSW 557

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto Lloyd's Insurance Company SA che ha assunto il rischio di cui al presente contratto concorda che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso:

LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
Corso Garibaldi n. 86 20121 Milano (MI)
www.informazioni@lloyd's.com;

Lloyd's Insurance Company SA non rinuncia ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Italia.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Lloyd's Insurance Company SA
Corso Garibaldi n. 86
20121 Milano (MI)

Email: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com Lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Fax: +39 02 63788857

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante e un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendo per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (RM)e facendo richiesta di applicazione di tale procedura.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196 del 2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (IN SEGUITO GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e degli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento a) è diretto all'espletamento da parte di Lloyd's Insurance Company SA delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
è può anche essere diretto all'espletamento da parte di Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's stessi;

2. MODALITÀ DEL
TRATTAMENTO Il trattamento
T: è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità /confidenzialità, integrità tutela;
U:È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
V: È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento disopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI
La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
F: obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
G: obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
H: facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali
b) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

5. nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la
liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Prudential Regulation Authority, Financial Conduct Authority, IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio dell'Intermediario che ha emesso il contratto, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta, ai sensi dell'art. 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonchél'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Coverholder menzionato nel Modulo di polizza, che agisce in qualità di agente degli Assicuratori.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute[1];

b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo_____L'interessato

Data _____

Nome e Cognome leggibili **Firma**

a) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo_____L'interessato

Data _____

Nome e Cognome leggibili Firma

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

a) Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte di Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.